



Comune di Livorno

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA

Art. 1 Finalità

1. Il presente disciplinare intende regolamentare l'accesso al complesso di risorse finalizzate all'accoglienza di soggetti singoli e nuclei familiari che si trovano in una situazione di emergenza abitativa, secondo principi di imparzialità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

Art. 2 Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente disciplinare la regolamentazione dell'accesso:

- a) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (d'ora in poi "ERP") in disponibilità all'Amministrazione comunale, attribuibili come percentuale di riserva all'emergenza abitativa ai sensi dell'art. 13 ter della Legge regionale 96/96 s.m.i. (d'ora in poi "Legge regionale");
- b) ai locali e alle unità abitative di proprietà dell'Amministrazione comunale destinati alle finalità di cui al presente disciplinare;
- c) ai posti-letto presso i Centri di accoglienza o presso altre strutture di ospitalità a disposizione dell'Amministrazione comunale e destinate all'emergenza abitativa;
- d) alle soluzioni di *cohousing* o di coabitazione in alloggi a disposizione dell'Amministrazione comunale.

2. Non rientrano nell'elencazione di cui al comma 1 le eventuali sistemazioni abitative a carattere temporaneo individuate dall'Amministrazione Comunale per rispondere a situazioni emergenziali straordinarie ed eccezionali, determinate dall'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili oggetto di occupazione abusiva in ottemperanza a disposizioni prefettizie di sgombero con la Forza pubblica.

Art. 3 Commissione emergenza abitativa

1. Alla Commissione emergenza abitativa, istituita ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 243/2016, sono attribuite le seguenti funzioni:

- valutazione delle domande di emergenza abitativa di cui all'art. 5 del presente disciplinare;
- formazione della "graduatoria emergenza abitativa" e della "graduatoria sfratti";
- esame dei ricorsi e decisione in merito;
- decisione in merito all'esclusione dalla graduatoria;
- con riferimento alle sistemazioni non di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 10 del presente disciplinare:
 - individuazione dei beneficiari;
 - decisione in merito alla conferma, modifica o revoca dei benefici e alla decadenza dalla titolarità degli stessi.

2. Le graduatorie sono soggette a periodici aggiornamenti, di norma a cadenza bimestrale, per cui la collocazione in graduatoria dei richiedenti potrà variare all'esito degli stessi.
3. Le graduatorie costituiscono parte integrante del verbale della seduta della Commissione emergenza abitativa.
4. L'accesso alla documentazione amministrativa è consentito dalla legge, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Art. 4 Requisiti di accesso

1. I requisiti per l'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza di cui all'art. 2 del presente disciplinare, devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare in favore dei quali si presenta istanza, con esclusione della lettera b) del comma 2 del presente articolo, che deve essere posseduto dal solo richiedente.

1 bis. I requisiti di accesso alle sistemazioni abitative di natura non ERP sono indicati al comma 2 del presente articolo.

Per accedere alla percentuale di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'emergenza abitativa dalla normativa regionale devono essere posseduti oltre ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo anche i requisiti previsti dalla normativa di settore a livello nazionale e regionale ove più restrittivi.

2. I requisiti di accesso all'emergenza abitativa sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'unione europea; per i cittadini stranieri è richiesto il requisito di accesso alle prestazioni di assistenza sociale previsto dalla normativa nazionale.
- b) residenza anagrafica nel Comune di Livorno, o nel caso di irreperibilità anagrafica documentata presenza sul territorio comunale, da almeno due anni;
- c) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 13.000;
- d) patrimonio mobiliare dichiarato nell'ISEE non superiore ad € 6.000;
- e) requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi ERP di cui all'allegato A, lettere d) ed e) della Legge regionale s.m.i. Possono accedere all'emergenza abitativa anche coloro che sono oggetto di espropriazione forzata con provvedimento giudiziario di vendita forzata dell'immobile.

3. Sono cause di esclusione dalla/e graduatoria/e:

- a) la titolarità di diritti di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'inserimento presso Centri di accoglienza o alloggi in coabitazione di emergenza abitativa dell'Amministrazione comunale qualora il richiedente non possieda i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- c) il riconoscimento di contributi economici finalizzati al passaggio da casa a casa o alla continuità di locazione che determinano il venir meno della condizione di emergenza abitativa;
- d) la rinuncia non motivata alla proposta di assegnazione di un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare.
- e) l'assenza di una condizione oggettiva di emergenza abitativa.

Art. 5 Domanda di emergenza abitativa

1. La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.

2. Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il possesso dei requisiti di accesso all'emergenza abitativa e anche l'eventuale possesso dei

- requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- b) la composizione del nucleo familiare, con i dati identificativi di ciascun componente;
 - c) la situazione soggettiva dei componenti del nucleo con riferimento ai redditi percepiti e alla presenza di figli a carico conviventi;
 - d) la condizione abitativa del nucleo familiare;
 - e) la presenza o meno di una delle condizioni di cui alle lett. c), d) e), f), g), h) , i) del comma 2 dell'art. 13 ter della LRT. 96/96;
 - f) l'eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali o socio-sanitari, con indicazione del soggetto che ne è titolare (ASL, Comune, ecc.) e dell'operatore di riferimento e/o se usufruisce di interventi socio-terapeutici o assistenziali (REI, Reddito di cittadinanza, ecc.);
 - g) ogni altro elemento ritenuto utile per l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria;
 - h) il domicilio per le comunicazioni relative alla pratica e un recapito telefonico al quale essere reperibile.

3. Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda il valore dell'ISEE in corso di validità del suo nucleo familiare, nonché il valore del patrimonio mobiliare ivi risultate. Ove la domanda sia presentata in favore di soggetti non ricompresi nella sua attestazione ISEE, dovrà dichiarare il valore dell'ISEE e del patrimonio mobiliare anche di quest'ultimi. L'attestazione ISEE dovrà essere priva di difformità rilevate dall'INPS.

Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria, in presenza delle relative condizioni, dovrà presentare la seguente documentazione:

- certificato di invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi L. 104/92;
- provvedimento esecutivo di sfratto, licenza di finita locazione, provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento con ordine di rilascio dell'alloggio, ordini di rilascio dell'alloggio di altra natura;
- se separati/divorziati, omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale/divorzio;
- certificato ASL attestante l'antigienicità dell'alloggio;
- contratto di locazione;
- documenti utili per valutare la morosità incolpevole ai sensi art. 13 ter comma 3 della Legge regionale (licenziamento, cassa integrazione, malattia grave, ecc.),
- ogni altra documentazione ritenuta utile per una migliore valutazione della situazione.

4. Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato il recapito telefonico e il domicilio ove rintracciare l'interessato la stessa sarà considerata irricevibile.

5. Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale. Qualora non provveda la domanda verrà esclusa dalla graduatoria e archiviata d'ufficio.

Art. 6 Accertamenti

1. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune effettuerà tali controlli attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.

2. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo provvederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria della domanda per l'individuazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio.

3. Al fine di valutare l'attribuzione del punteggio potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale. Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio consenso agli accertamenti necessari e al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.

Art. 7 Graduatoria emergenza abitativa

1. Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella “*graduatoria emergenza abitativa*” sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione di cui all'allegato A del presente disciplinare. A parità di punteggio l'ordinamento avviene in base alla data di presentazione della domanda di emergenza abitativa.

2. La Commissione emergenza abitativa esamina le domande, decide l'attribuzione dei punteggi e dispone l'inserimento in graduatoria.

Art. 8 Graduatoria sfratti

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alla percentuale di riserva di edilizia residenziale pubblica destinata dalla Legge regionale agli sfratti per finita locazione e morosità incolpevole, di cui alle vigenti lett. c) e d), comma 2, dell'art. 13 ter della Legge regionale.

2. Gli elenchi di esecuzione degli atti di rilascio con la Forza Pubblica vengono trasmessi all'Amministrazione comunale periodicamente.

3. La Commissione emergenza abitativa individua, tra coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, i soggetti che posseggono i requisiti previsti dalla Legge regionale per accedere alla percentuale di riserva di alloggi ERP destinata agli sfratti per finita locazione o morosità incolpevole e che sono inseriti nell'elenco per l'esecuzione con la Forza pubblica.

4. I soggetti individuati sono collocati in una graduatoria sulla base delle condizioni di attribuzione di punteggio di cui all'allegato B del presente disciplinare. A parità di punteggio verrà data priorità ai richiedenti il cui sfratto non sia stato ancora eseguito.

5. Il richiedente permarrà nella graduatoria sfratti, anche successivamente all'esecuzione dello sfratto, fintanto non avrà trovato una soluzione abitativa stabile per il suo nucleo familiare (a titolo esemplificativo contratto locazione 4+4 o concordato, ecc.) e comunque non oltre i due anni dall'esecuzione dello sfratto.

6. Qualora la graduatoria sfratti venga esaurita accederanno alla percentuale di riserva degli alloggi ERP destinata alla morosità incolpevole e alla finita locazione i richiedenti che nel passato sono stati oggetto di sfratto con la forza pubblica per le suddette ragioni e che sono presenti nella graduatoria di emergenza abitativa, secondo l'ordine della stessa.

Art. 9 Accesso utilizzo autorizzato alloggi ERP

1. Il presente articolo disciplina quanto previsto dall'art. 27 comma 4 del “Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 243/2016.

2. Potranno accedere all'utilizzo autorizzato di un alloggio ERP coloro che abbiano presentato domanda di emergenza abitativa secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente disciplinare, che presentino oltre i requisiti previsti dall'art. 13 ter della Legge regionale, anche quelli previsti per l'accesso all'emergenza abitativa all'art. 4 del presente disciplinare ove maggiormente restrittivi.

3. L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alle percentuali di riserva di cui all'art. 13 ter comma 2 e 6 della Legge regionale avviene, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per le singole fattispecie oggetto di riserva, attraverso lo scorrimento della relativa

graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.

4. Ove si verificano le condizioni di cui alla percentuale di riserva di cui alle lett. a) e b) dell'art. 13 ter della Legge regionale s.m.i., i soggetti interessati, ove siano disponibili alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare, avranno accesso all'utilizzo provvisorio di un alloggio ERP in via prioritaria rispetto alle altre fattispecie oggetto di riserva. Gli accertamenti sono effettuati d'ufficio e l'autorizzazione è disposta d'urgenza con provvedimento dirigenziale.

5. Per l'accesso alle percentuali di riserva di cui alle lett. e), f), g), h) e i) del comma 2 dell'art. 13 ter della Legge regionale s.m.i., nonché per il comma 6 dello stesso articolo, si farà riferimento alla graduatoria emergenza abitativa. Per l'accesso alle percentuali di riserva di cui alle lett. c) e d) del comma 2 dell'art. 13 ter della Legge regionale s.m.i. si farà riferimento alla graduatoria sfratti.

6. I soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo provvisorio di un alloggio ERP sono tenuti a presentare domanda di assegnazione di alloggio ERP al Bando generale e, in presenza di condizioni più favorevoli, al Bando di aggiornamento, di cui agli artt. 8 e 9 del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 243/2016. La mancata partecipazione ai Bandi di concorso potrà essere valutata dalla Commissione emergenza abitativa ai fini della decadenza dall'autorizzazione e/o del mancato rinnovo alla sua scadenza.

7. La rinuncia immotivata ad un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare comporterà l'esclusione dalla graduatoria emergenza abitativa per due anni e, conseguentemente l'esclusione anche dalla graduatoria sfratti. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

Art. 9 bis Procedimento assegnazione utilizzo autorizzato alloggio ERP

1. Per il procedimento di assegnazione si applica l'articolo 28 del Regolamento ERP del Lode livornese, approvato con DGC 243/2016 s.m.i.

2. L'alloggio pervenuto in disponibilità verrà assegnato attraverso scorrimento di graduatoria al nucleo familiare la cui consistenza numerica dei componenti sia uguale al numero dei vani moltiplicato per due. Gli alloggi composti da un solo vano e di superficie inferiore a mq. 35 saranno assegnati a nuclei familiari composti da un solo componente. Per motivate esigenze, previo parere della Commissione emergenza abitativa, fermo restando il rispetto della normativa regionale, sarà possibile derogare al suddetto rapporto vani/persone.

3. Ad ogni soggetto avente titolo all'utilizzo autorizzato verrà proposto un solo alloggio idoneo ai sensi dell'art 13 comma 6 della LR. 96/1996.

Art. 10 Accesso alle sistemazioni abitative di emergenza non di Edilizia residenziale pubblica

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alle risorse di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del presente disciplinare.

2. Al fine di individuare i beneficiari delle sistemazioni abitative di emergenza non aventi natura di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Commissione emergenza abitativa dovrà tener conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti, valutando la soluzione più appropriata al caso concreto.

3. Per le finalità del presente articolo la graduatoria emergenza abitativa costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l'individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti.

4. La decisione della Commissione emergenza abitativa in merito all'ammissibilità dei soggetti alle sistemazioni abitative disponibili dovrà essere esito di una valutazione comparata delle diversificate esigenze soggettive e delle opportunità di soluzione accessibili per i richiedenti, avuto riguardo alla capacità di risposta complessiva del territorio all'emergenza abitativa.

5. L'accesso alle soluzioni di emergenza abitativa avviene nei limiti delle risorse disponibili.
6. Qualora il richiedente, in possesso dei requisiti di accesso all'ERP, rinunci alla proposta di una sistemazione abitativa non di ERP, permarrà in graduatoria ai soli fini dell'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Il richiedente che non è in possesso dei requisiti di accesso all'ERP e che rinuncia senza idonea motivazione alla proposta di una sistemazione abitativa non ERP, idonea al nucleo familiare, sarà escluso dalla graduatoria.

La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

7. Il nucleo familiare decade dal beneficio nei seguenti casi:

- a) mancato stabile utilizzo o abbandono del posto-letto/alloggio;
- b) cessione totale o parziale a terzi dell'alloggio, modificazione della destinazione d'uso;
- c) grave violazione delle norme regolamentari, rilevanti inadempimenti, ovvero gravi danni al bene concesso;
- d) perdita dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 2 dell'allegato A della Legge regionale;
- e) rinuncia non motivata ad alloggio ERP idoneo al nucleo familiare.

8. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 7, l'interessato potrà incorrere nella sospensione immediata dell'autorizzazione all'accesso, ferma restando la valutazione della rilevanza della violazione ai fini della decadenza. La decadenza viene dichiarata con determinazione dirigenziale, con il parere vincolante della Commissione emergenza abitativa.

9. L'autorizzazione all'accesso a sistemazioni di emergenza abitativa ha carattere provvisorio. La Commissione emergenza abitativa, per motivate esigenze, ha facoltà di modificare la collocazione del nucleo familiare del richiedente.

Art. 11 Disposizioni Transitorie

1. In fase di prima applicazione il Comune pubblicherà un avviso pubblico per invitare gli interessati a presentare domanda secondo le modalità previste dal presente disciplinare.
2. Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso si attiveranno le procedure di formazione della graduatoria di emergenza abitativa e della graduatoria sfratti.
3. La Commissione emergenza abitativa predispose ed approva le graduatorie emergenza abitativa e riserva sfratti entro i successivi 60 giorni.
4. Fino al giorno della loro approvazione l'accesso alle soluzioni di emergenza abitativa di cui all'art. 2 del presente disciplinare avverrà sulla base delle linee di priorità approvate con Delibera di Giunta comunale n.349/2011.
5. A seguito dell'approvazione della graduatoria emergenza abitativa le domande presentate precedentemente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico verranno archiviate.